

OPERAZIONI STRAORDINARIE- 22 APRILE 2020 ORE 06:00

## Scissione societaria: come ripartire le riserve di rivalutazione

*Primo Ceppellini e Roberto Lugano - Dottori commercialisti - Soci fondatori e partners di Ceppellini Lugano & Associati*

Se in un'operazione di scissione è presente una riserva di rivalutazione nel patrimonio della scissa, occorre un criterio per ripartire questa posta. Se non è ancora decorso il periodo di sospensione previsto dalla legge di rivalutazione, sono rilevanti le vicende specifiche legate alla permanenza del bene nel patrimonio e, quindi, in sede di scissione la riserva deve seguire il bene. Se invece il periodo di sospensione è terminato, le vicende del bene non sono più rilevanti e la riserva di rivalutazione deve essere ripartita in proporzione ai patrimoni netti.

Un'operazione di **scissione non proporzionale** è stata oggetto di due distinti interPELLI, rispettivamente dedicati al trattamento dell'imputazione del saldo di rivalutazione e ai profili di eventuale **abuso del diritto** dell'operazione.

In estrema sintesi, l'operazione è caratterizzata dai seguenti elementi: dopo varie vicissitudini contrattuali, la società si trova in possesso di due distinti rami di azienda e di un unico immobile strumentale utilizzato da entrambe le attività. Nell'ambito della scissione, l'immobile viene in parte assegnato alla beneficiaria, mentre in parte rimane direttamente utilizzato dalla scissa.

Le peculiarità sono due:

- nonostante la scissione avvenga in misura paritetica tra scissa e beneficiaria, l'immobile viene attribuito alle due società in percentuali diverse;
- l'immobile era stato oggetto in precedenza di una rivalutazione, a fronte della quale era stato iscritto un saldo attivo nel patrimonio della società scindenda.

### L'imputazione della riserva di rivalutazione

Questo tema viene affrontato nella [risposta all'interpello n. 97 del 27 marzo 2020](#). Gli elementi e le considerazioni sviluppate in questo documento sono particolarmente utili perché permettono di riepilogare i criteri generali su questo problema.

Ricordiamo preliminarmente che l'attribuzione delle riserve in sospensione d'imposta è disciplinata dall'art. 173, comma 9, TUIR, che prevede una **regola generale** e una **deroga**.

Secondo la regola generale, le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbono essere ricostituite dalle beneficiarie in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile trasferito.

Come caso specifico, però, il terzo periodo del comma 9 prevede che "se la sospensione d'imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi."

Questo aspetto di **legame specifico** della riserva in sospensione con l'elemento dell'attivo a cui è connessa è stato ribadito anche nella circolare ministeriale del 17 maggio 2000, n. 98 (paragrafo 1.5.9): "l'attribuzione alle beneficiarie dei fondi di rivalutazione monetaria deve avvenire, secondo la regola generale, in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile [...]"

si renderà, viceversa, applicabile il diverso regime di cui al secondo periodo del comma 9 solo quando la sospensione d'imposta sui fondi sia legata, oltre che alle vicende ad essi proprie, anche a quelle degli elementi a fronte dei quali si erano in origine costituiti".

Nella fattispecie concreta oggetto di interpello occorre dunque capire se si deve seguire il criterio generale e quindi imputare il saldo di valutazione in parti uguali tra scissa e beneficiaria, visto che i patrimoni netti sono uguali, oppure se la riserva deve rimanere in qualche modo agganciata al bene, e quindi deve essere attribuita in misura differenziata alle due società, in proporzione ai criteri adottati per la ripartizione dell'immobile.

A tal fine, è necessario ripercorrere le caratteristiche delle leggi di rivalutazione che si sono succedute negli anni per sottolineare un aspetto che riguarda gli effetti delle rivalutazioni stesse. In tutti i provvedimenti viene previsto un **periodo intermedio di "sorveglianza"** sul bene, e viene stabilito che - in caso di cessione del bene durante questo periodo - gli effetti della rivalutazione non si considerano: la plusvalenza deve essere determinata sulla base del costo originario, la riserva in sospensione di fatto non esiste *ex tunc*.

In sostanza, la **rivalutazione** può essere ritenuta definitivamente **consolidata** solo **dopo** il decorso del **periodo di sospensione**: dopo questo termine, le vicende relative al bene non sono più rilevanti, nel senso che una sua eventuale cessione genera plusvalenze determinate in modo normale, tenendo quindi anche conto della rivalutazione. Come conseguenza, le vicissitudini della riserva di rivalutazione diventano completamente autonome dalle sorti del bene: un'eventuale tassazione interessa solo le ipotesi di distribuzione o di utilizzo, mentre non è assolutamente legata alle ipotesi di cessione del bene.

Poiché nel caso oggetto di esame il periodo di sospensione è trascorso, l'Agenzia delle Entrate conclude che l'imputazione del saldo di rivalutazione non deve tenere conto dell'elemento dell'attivo a cui era originariamente riferito, ma deve seguire gli ordinari criteri di proporzione rispetto ai patrimoni netti.

Possiamo quindi, anche alla luce di questa risposta, ribadire che il **criterio generale** da adottare ogni volta che in una scissione è presente nel patrimonio della scissa una riserva di rivalutazione è il seguente:

- a) se non è ancora decorso il periodo di sospensione previsto dalla legge, risultano ancora rilevanti le vicende specifiche legate alla permanenza del bene nel patrimonio, e quindi in sede di scissione la riserva deve seguire il bene;
- b) se il periodo di sospensione è terminato, le vicende del bene non sono più rilevanti e la riserva di rivalutazione deve essere ripartita in proporzione ai patrimoni netti.

## L'abuso del diritto

Per quanto riguarda la valutazione sull'**elusività dell'operazione**, la [risposta all'interpello n. 98 del 27 marzo 2020](#) conferma che quest'operazione non presenta profili di rischio. Si tratta infatti di una separazione tra due attività di impresa, attuata in modo rispettoso delle effettive quote di partecipazione al capitale da parte dei soci della scissa.

Non è di ostacolo il fatto che la scissione riguardi un unico immobile attribuito in parte alla scissa e in parte alla beneficiaria. Sotto questo aspetto, ricordiamo che già da tempo l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto non elusive operazioni di scissione asimmetrica riguardanti un singolo bene (a partire dalla risoluzione n. 56/E del 22 marzo 2007).

Infine, nel caso specifico, l'**assenza di abuso del diritto** riguarda anche le successive trasformazioni di scissa e beneficiaria in società di capitali.